

	Repertorio: n. 689 del 2021	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI ROCCA SINIBALDA (RI)	
	<b>ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO</b>	
	<u>OGGETTO:</u> CONTRATTO DI APPALTO per l'esecuzione di "LAVORI DI	
	CONSOLIDAMENTO AREE IN DISSESTO CENTRO STORICO	
	CAPOLUOGO DEL COMUNE DI ROCCA SINIBALDA".	
	Attuazione DGC n. 57 del 02/12/2020 " <i>Lavori di consolidamento aree in</i>	
	<i>dissesto Centro Storico Capoluogo – OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018.</i>	
	<i>Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali</i>	
	<i>eventi metereologici che hanno interessato Calabria, Emilia-Romagna, Friuli</i>	
	<i>Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia,</i>	
	<i>Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali</i>	
	<i>eventi metereologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.</i>	
	Approvazione del progetto definitivo e di nomina a RUP" – Determinazione a	
	contrarre n. 179 del 07.12.2020 – Importo di €. 270.014,00.	
	CUP: H45J19002450002 CIG: 8546710834	
	L'anno duemila-ventuno il giorno cinque del mese di gennaio, nella sede	
	comunale, avanti a me dott. Daniele Fusco, C.F. FSCDNL68D17L086X,	
	Segretario Comunale di Rocca Sinibalda, domiciliato per la funzione di	
	ufficiale rogante ai fini del presente atto presso la sede del Comune medesimo,	
	autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica-amministrativa nell'interesse	
	del Comune per il disposto dell'art. 97, IV comma, lettera c), del Decreto	
	legislativo 267/2000, sono personalmente presenti i signori:	
	<b>1) Ing. Stefano Berton</b> , nato a Rieti il 10.04.1979, C.F. BRT SFN 79D10	
	1	

	H282F, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Servizio	
	Tecnico del Comune di ROCCA SINIBALDA, C.F./Partita IVA	
	00082300575, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in	
	virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000,	
	domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Rocca Sinibalda,	
	Piazza della Vittoria, n.15;	
	<b>2) Sig. Vittorino Gentile</b> , nato a Rieti (RI), il 26.02.1960, C.F. GNT VTR	
	60B26 H282V, identificato a mezzo C.I. n. AX6989507 del 05/09/2016,	
	rilasciata dal Comune di Rieti (RI), scadenza 26/02/2027, il quale dichiara di	
	intervenire nel presente atto nella sua qualità di Rappresentante legale della	
	GENTILE VITTORINO S.r.l., con sede in Via Emilio Greco, 5A - 02100	
	Rieti (RI), P.IVA 01211060577, come risulta da Dichiarazione di inizio	
	attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA ricevuta	
	dall’Agenzia delle Entrate, acquisita agli atti del Comune.	
	I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono	
	personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio	
	consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48	
	della legge notarile.	
	<b>PREMESSO</b>	
	- che con deliberazione del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018,	
	veniva dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli	
	eccezionali eventi metereologici che, a partire dal mese di ottobre 2018, hanno	
	interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli	
	Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia,	
	Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;	
	2	

	- che con OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, venivano autorizzati i primi	
	interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi	
	metereologici di cui alla citata deliberazione dell'8 novembre 2018;	
	- che il Comune di Rocca Sinibalda è risultato tra gli enti locali destinatari dei	
	suddetti finanziamenti da utilizzare per interventi urgenti atti a prevenire	
	situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per la tutela della salute	
	pubblica e dell'ambiente, nonché dell'equilibrio del proprio ecosistema;	
	- che con determinazione n. 167 del 27.11.2020 è stato incaricata la PRO	
	SYSTEM S.r.l di Roma per la progettazione, direzione lavori e sicurezza;	
	- che con deliberazione G.C. n. 57 del 02.12.2020 è stato approvato il progetto	
	definitivo-esecutivo e preso atto della nomina del RUP, nella persona del	
	Responsabile del Settore II, ing. Stefano Berton, stabilendo l'importo	
	complessivo dei lavori pubblici di cui trattasi in euro 270.014,00;	
	- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Settore II, n. 179,	
	del 07.12.2020 e la successiva determinazione, n. 180, del 07.12.2020, di	
	approvazione del disciplinare di gara e dello schema di domanda di	
	partecipazione, è stato stabilito di scegliere la ditta appaltatrice dei lavori	
	mediante MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) con	
	procedura negoziata (RDO), previa consultazione di almeno cinque operatori	
	economici e utilizzazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95	
	del D.lgs. n. 50/2016 cit. e in applicazione del Decreto Semplificazioni, D.L.	
	16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020;	
	- che con determinazione n. 215 del 31.12.2020, avente ad oggetto: "Lavori di	
	consolidamento aree in dissesto Centro Storico Capoluogo – Aggiudicazione	
	definitiva", per l'importo complessivo di € 260.260,97 – di cui € 215.906,97	
	3	

	per lavori al netto del ribasso d'asta del 4,322 %, € 44.354,00 quali oneri per	
	l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso – è stato aggiudicato	
	l'appalto alla ditta GENTILE VITTORINO S.r.l., con sede in Via Emilio	
	Greco, n. 5A – 02100 Rieti (RI), P.IVA 01211060577;	
	- che ha offerto un ribasso del 4,322% su € 270.014,00 per lavori soggetti a	
	ribasso, per un importo di contratto pari ad € 260.260,97, compresi gli Oneri	
	della Sicurezza non soggetti a ribasso;	
	- che, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la ITAS MUTUA, con	
	polizza n° M13966654, emessa in data 28.12.2020, si è costituita fideiussore a	
	copertura del 5% del costo di aggiudicazione nell'interesse dell'impresa	
	esecutrice e a favore del Comune di Rocca Sinibalda, agli effetti e per l'esatto	
	adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza della	
	esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto;	
	- che con tale garanzia fideiussoria la ITAS MUTUA si riterrà obbligata in	
	solido con l'impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di regolare	
	esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, obbligandosi espressamente a	
	versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione	
	appaltante e senza alcuna riserva.	
	- che il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Rocca Sinibalda mi	
	dichiara di aver proceduto alla verifica, successivamente all'aggiudicazione,	
	del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa in capo all'aggiudicatario e	
	che nei confronti dell'Amministratore unico della Società, Sig. Vittorino	
	Gentile, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di	
	applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'articolo 67	
	del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle	
	4	

	misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di	
	documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto	
	2010, n. 136;	
	<b>TANTO PREMESSO</b>	
	I comparenti, come sopra costituiti e di comune accordo, mentre confermano e	
	ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale	
	del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:	
	<b>Art. 1 - Oggetto dell'appalto</b>	
	1. Il Comune di ROCCA SINIBALDA, nella persona dell'Ing. Stefano	
	Berton, in qualità di Responsabile del Settore II del medesimo Comune, affida	
	alla ditta GENTILE VITTORINO S.r.l., con sede in Via Emilio Greco, n. 5A	
	– 02100 Rieti (RI), P.IVA 01211060577, per essa al costituito Sig. Vittorino	
	Gentili, come in premessa generalizzato, rappresentante legale che accetta,	
	l'appalto relativo a “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO AREE IN	
	DISSESTO CENTRO STORICO CAPOLUOGO DEL COMUNE DI	
	ROCCA SINIBALDA”.	
	2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel	
	presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del	
	progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 57 del 02.12.2020,	
	oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016	
	e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP.	
	145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.	
	3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:	
	CUP: H45J19002450002      CIG: 8546710834	
	<b>Art. 2 - Importo del contratto</b>	
	5	

	1. L'importo del contratto ammonta a Euro 260.260,97 compresi gli oneri per	
	la sicurezza pari ad Euro 44.354,00 oltre IVA 10%,	
	2. Il contratto è stipulato a CORPO.	
	3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta	
	dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.	
	4. Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non si può procedere alla	
	revisione dei prezzi.	
	<b>Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori</b>	
	1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla	
	redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura	
	dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente	
	dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, c. 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.	
	2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il	
	periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,	
	dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la	
	liquidazione dei certificati di pagamento.	
	<b>Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori</b>	
	1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli	
	effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i	
	fatti che producono spesa.	
	2. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle	
	somministrazioni in appalto sono:	
	a) il giornale dei lavori;	
	b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;	
	c) le liste settimanali;	
	6	

	d) il registro di contabilità;	
	e) il sommario del registro di contabilità;	
	f) gli stati d'avanzamento dei lavori;	
	g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;	
	h) il conto finale e la relativa relazione.	
	<b>Lavori a Corpo</b>	
	Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a	
	corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per	
	ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo <i>"Importo del</i>	
	<i>contratto"</i> è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita	
	all'ammontare complessivo dell'intervento.	
	Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo	
	dal computo metrico estimativo.	
	I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote	
	percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota	
	parte effettivamente eseguita.	
	<b>Art. 5 - Controlli</b>	
	1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile	
	dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della	
	gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei	
	lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e	
	categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore	
	operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101	
	commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	<b>Art. 6 - Pagamenti</b>	
	7	

	1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore	
	stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo	
	pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni	
	dall'effettivo inizio dei lavori.	
	2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni	
	qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,	
	raggiunga la cifra di euro 50.000,00.	
	3. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti	
	informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli	
	istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla	
	legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di	
	inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità	
	contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del	
	subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato	
	nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di	
	pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo	
	versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,	
	la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una	
	ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in	
	sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione	
	appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo	
	rilascio del documento unico di regolarità contributiva.	
	5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di	
	cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per	
	iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi	
	8	



	entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e	
	motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,	
	la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le	
	retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute	
	all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore	
	inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.	
	6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di	
	spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai	
	termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,	
	legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini	
	contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali	
	non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,	
	raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art.	
	1460 del codice civile, per la dichiarazione di risoluzione del contratto.	
	7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile	
	del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la	
	qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto	
	per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a	
	quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento	
	in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.	
	8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106, comma 13, del	
	D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del	
	certificato di regolare esecuzione.	
	10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai	
	9	

	sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.	
	<b>Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</b>	
	1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di RIETI della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.	
	<b>Art. 8 - Termine per l'esecuzione - Penali</b>	
	1. I lavori devono avere inizio entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto.	
	2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.	
	3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari allo 0,30 per mille dell'importo contrattuale.	
	<b>Art. 9 - Garanzia e copertura assicurativa</b>	
	1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di euro 260.260,97.	
	10	

	2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa	
	appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia	
	di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà	
	provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla	
	sua ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del Responsabile del	
	procedimento.	
	3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103, comma 1,	
	del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e	
	cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia	
	per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei	
	lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni	
	responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede,	
	polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi,	
	ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., n.	
	1/34355/61/76923613/5 emessa in data 08.06.2020 da UNIPOL SAI	
	Assicurazioni per un importo garantito di euro 3.000.000,00. La garanzia deve	
	essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione,	
	anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere	
	effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di	
	regolare esecuzione;	
	<b>Art. 10 - Subappalto</b>	
	1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di	
	cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato	
	dalla Stazione Appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota	
	11	

	del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.	
	<b>Art. 11 - Piani di sicurezza</b>	
	1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di	
	prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs.	
	81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in	
	cui è chiamato ad operare.	
	2. L'impresa esecutrice è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti	
	in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in	
	materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la	
	sicurezza di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	<b>Art. 12 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori</b>	
	1. L'appaltatore è obbligato:	
	-ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e	
	concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il	
	settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato	
	dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più	
	rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia	
	strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione	
	svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;	
	- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,	
	assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;	
	-ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.	
	<b>Art. 13 - Oneri diversi</b>	
	1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta	
	appaltatrice si obbliga:	
	12	

	-a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;	
	- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.	
	<b>Art. 14 - Documenti</b>	
	1. Fanno parte integrante del presente contratto, sottoscritti dalle parti, pur se non materialmente allegati, i seguenti documenti:	
	- il capitolato speciale d'appalto;	
	- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	- l'elenco dei prezzi unitari;	
	- il cronoprogramma;	
	- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;	
	- le polizze di garanzia.	
	<b>Art. 15 – Trattamento dei dati personali</b>	
	Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la Stazione Appaltante informa l'appaltatore che “titolare” del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Rocca Sinibalda e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, “responsabile” del suddetto è il Responsabile del Settore Tecnico;	
	<b>Art. 16 -- Codice di comportamento</b>	
	L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le	
	13	

	disposizioni previste dal D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i. e del Codice di	
	comportamento dei dipendenti adottato presso l'Ente (anche nel caso di un	
	aggiornamento dello stesso); il Committente si riserva di far valere, in caso di	
	gravi violazioni degli obblighi previsti, la risoluzione contrattuale;	
	<b>Art. 17 -- Patto di Integrità</b>	
	L'appaltatore dichiara di aver letto e ricevuto copia del Patto di integrità	
	dell'Ente, approvato con deliberazione di G.C. n. 30 del 09.07.2016 e si	
	impegna a rispettarlo;	
	<b>Art. 18 -- Divieto di pantouflage</b>	
	Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.lgs. n. 165/2001, l'appaltatore,	
	sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di	
	lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi,	
	per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad <i>ex</i> dipendenti del	
	Comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per	
	conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. La violazione del	
	divieto comporta la nullità del contratto;	
	<b>Art. 19 -- Cessione del contratto</b>	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, se non previa	
	autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'art. 18 della legge n. 55 del	
	1990 e s.m.i;	
	<b>Art. 20 -- Registrazione</b>	
	Il presente contratto – il cui valore fiscale ammonta ad €. 260.260,97 al netto	
	del ribasso del 4,322% e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad	
	€. 44.354,00 – è soggetto ad I.V.A. prevista per legge nel periodo temporale	
	dell'esecuzione dei sopraccitati lavori. Viene richiesta quindi la registrazione	
	14	

	in misura fissa ai sensi del D.P.R. n. 131/86 mediante il modello unico	
	informatico e si provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del	
	D.M. 22.02.2007.	
	<b>Art. 21</b> <i>Norme finali</i>	
	Sono a completo carico della Società tutte le spese relative e conseguenti al	
	presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché quelle di bollo, di	
	copia, di registrazione i diritti di segreteria e di rogito. Sono, altresì, a carico	
	della Società tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del	
	lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo	
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	<b>Art. 22</b> -- <i>Controversie</i>	
	È esclusa la clausola arbitrale. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le	
	parti, per effetto del presente contratto sarà portata alla cognizione	
	dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.	
	<b>Art.23</b> -- <i>Rinvio normativo</i>	
	Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le disposizioni legislative	
	e regolamentari vigenti in materia, in particolare il D.lgs. n. 50/2016 e	
	ss.mm.ii. e il regolamento di attuazione, D.P.R. 207/2010, per le parti ancora	
	vigenti, che i contraenti si impegnano a rispettare.	
	Il presente contratto, redatto con strumenti informatici da me personalmente,	
	su 15 pagine a video, escluse le firme apposte sulla pagina 16, è la precisa,	
	completa e fedele espressione della volontà delle parti qui convenute che ne	
	confermano il contenuto per intero, altresì di ciascuno degli allegati	
	richiamati, e lo sottoscrivono qui insieme a me Segretario Comunale rogante	
	con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. S) del D.lgs. n. 82/05.	
	15	

**Comune di Rocca Sinibalda (IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO -**

Ing. Stefano Berton)

**L'Appaltatore** (IL L.R. - Sig. Vittorino Gentile)

**Il Segretario Comunale - Dott. Daniele Fusco**